



CITTA' DI CASARSA DELLA DELIZIA

## CORONAVIRUS

### MISURE URGENTI PER IL CONTENIMENTO DEL CONTAGIO SULL'INTERO TERRITORIO NAZIONALE

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 per le attività commerciali devono essere rispettate le seguenti disposizioni tratte dal DPCM 8 e 9 marzo 2020:

1. Sono consentite le attività di ristorazione e bar dalle 6.00 alle 18.00, con obbligo, a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale **di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione;**
2. Sono consentite le attività commerciali diverse da quelle di cui alla lettera precedente a condizione che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperte al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità **di rispettare la distanza di almeno un metro tra i visitatori, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione.**  
In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse;
3. Nelle giornate festive e prefestive, sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita nonché gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati. Nei gironi feriali il gestore dei richiamati esercizi deve comunque predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali e organizzative che non consentono il rispetto della distanza di sicurezza di un metro le richiamate strutture dovranno essere chiuse. La chiusura non è disposta per farmacie, parafarmacie e punti di generi alimentari, il cui gestore è chiamato a garantire comunque **il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione;**
4. Sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d'esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi è sospesa ogni attività;
5. Le attività artigianali di alimenti e bevande dalle ore 18.00 potranno proseguire l'attività per il solo asporto e/o consegna a domicilio.
6. Le misure igienico-sanitarie previste dal DPCM del 8.03.2020 e allegate alla presente, devono comunque essere rispettate anche dalle attività artigianali di cura alla persona (acconciatori, attività di estetica, tatuatori, onicotecnici ecc.).